



Comune di Bareggio
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI NETTEZZA URBANA

Approvato con delibera C.C. n. 14 del 12.03.2018

Modificato con delibera C.C. n. 117 del 28.10.2019

Modificato con delibera di C.C. n. 19 del 29.02.2024

INDICE

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - PRINCIPI GENERALI	4
ART. 3 - CRITERI GENERALI.....	5
ART. 4 - RIFERIMENTI NORMATIVI	5
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	6
ART. 6 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI.....	6
ART. 7 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI AI RIFIUTI URBANI.....	6
ART. 8 - CASI DI ESCLUSIONE	7
ART. 9 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE	7
ART. 10 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI SOGGETTI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI	7
ART. 11 - DIVIETI ED OBBLIGHI	7
ART. 12 - ORDINANZE DEL SINDACO CONTINGIBILI ED URGENTI.....	8
ART. 13 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI.....	8
 CAPITOLO II: NORME GENERALI RELATIVE AI RIFIUTI CONFERITI AL SERVIZIO PUBBLICO.....	8
ART. 14 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO	8
ART. 15 - PERIODICITÀ DELLA RACCOLTA	9
ART. 16 - TRASPORTO.....	9
ART. 17 - SMALTIMENTO	9
ART. 18 - PESATE DEI RIFIUTI.....	9
 CAPITOLO III: NORME RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	10
ART. 19 - FRAZIONI DI RIFIUTI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	10
ART. 20 - FINALITÀ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	10
ART. 21- CARATTERISTICHE GENERALI DEI CONTENITORI DELLE DIVERSE FRAZIONI	10
 CAPITOLO IV: NORME RELATIVE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RACCOLTA.....	11
ART. 22 - TIPOLOGIA DI RACCOLTA	11
ART. 23 - RACCOLTA DOMICILIARE	11
ART. 23.1 - NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CON LA MODALITÀ "RACCOLTA DOMICILIARE"	11
ART. 23.2 -RIFIUTI NON CONFERIBILI CON LA MODALITÀ "RACCOLTA DOMICILIARE"	12
ART. 23.3 -"RACCOLTA DOMICILIARE" DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI ED ASSIMILATI	12
ART. 23.3-c1 - FRAZIONE "RESTO" RESIDUO SECCO INDIFFERENZIATO	12
c2 FRAZIONE "PANNOLINI/PANNOLONI" SERVIZIO CONGIUNTO ALLA FRAZIONE "RESTO", RESIDUO SECCO INDIFFERENZIATO	13
ART. 23.4 - RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	13
ART. 23.4 A) FRAZIONE "UMIDO" RESIDUO ORGANICO ALIMENTARE	13
ART. 23.4 B) FRAZIONE "CARTA/CARTONE" E TETRAPACK	13
ART. 23.4 C) FRAZIONE "IMBALLAGGI IN PLASTICA"	13
ART. 23.4 D) FRAZIONE "VETRO"	13
ART. 23.4 E) FRAZIONE "ROTTAME FERROSO".....	13
ART. 23.4 F) FRAZIONE "SFALCI VERDI"	13
ART. 23.4 G) FRAZIONE "INGOMBRANTI"	14
ART. 24 - RACCOLTA RIFIUTI TRAMITE CONTENITORI POSIZIONATI SUL TERRITORIO COMUNALE	14
ART. 25 - RACCOLTA RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	14

ART. 25.1. TIPOLOGIA DEI MATERIALI CONFERIBILI	14
ART. 25.2. MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	14
ART. 25.3. MODALITA' DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA PER AUTOVETTURE	17
ART. 25.4. MODALITA' DI ACCESSO PER FURGONI E AUTOCARRI DI PORTATA INFERIORE A 35 QUINTALI	18
ART. 25.5. ORARIO DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA	18
ART. 25.6. ALTRE NORME PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA	18
ART. 26 RAPPORTI CON I CONSORZI	19
ART. 27 INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA	19
ART. 28 ISTITUZIONE DI NUOVI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ED APPLICABILITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO	19

CAPITOLO V: NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE..... 19

ART. 29 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI	20
ART. 30 - DIVIETO DI MISCELAZIONE	20
ART. 31 - DETENZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI NEI LUOGHI DI PRODUZIONE	20
ART. 32 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI	20
ART. 33 - RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE	20

CAPITOLO VI: NORME RELATIVE ALLO SPAZZAMENTO STRADALE E AI SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA 22

ART. 34 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	22
ART. 35 - SPAZZAMENTO STRADE	22
ART. 35.1 - ALTRI SERVIZI RIENTRANTI NELLA PULIZIA DELLE STRADE	22
ART. 36 - SERVIZI ACCESSORI	23

CAPITOLO VII: DIVIETI E CAUTELE..... 23

ART. 37-VEGETAZIONE SPORGENTE SULLE AREE PUBBLICHE O PRIVATE APERTE AL PUBBLICO	23
ART. 38 - PULIZIA DI AREE A SEGUITO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	23
ART. 39 - PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI	23
ART. 40- AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ETC	23
ART. 41 - CARICO E SCARICO DI MERCI VIAGGIANTI	23
ART. 42 - DISPOSIZIONI PER I PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI	24
ART. 43 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI EDILIZI	25

CAPITOLO VIII: NORME FINALI 25

ART. 44 - VIGILANZA	25
ART. 45 - ABBANDONO DI RIFIUTI	25
ART. 46- SANZIONI	25
ART. 47 -TARIFFA	27
ART. 48 - RIFERIMENTO AD ALTRI REGOLAMENTI	27
ART. 49 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE	28

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani, prodotti nel territorio del Comune di Bareggio

La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente ed è effettuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Regolamento stabilisce in particolare:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
- le disposizioni necessarie a promuovere – se del caso, di concerto con i gestori affidatari dei servizi e/o altri Enti o Associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio – la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata tesa al recupero di materiali e/o energia;
- l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 2 - Principi generali

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- 1) i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori od odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2) devono essere promosse tutte le iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - il reimpiego ed il riciclaggio;
 - le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;

- l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
- 3) il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero;
- 4) lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti;
- 5) i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
- 6) devono essere messe in atto tutte le possibili forme di divulgazione dei criteri e della necessità di una raccolta differenziata dei rifiuti atta alla riduzione e al contenimento della produzione dei rifiuti indifferenziati

Art. 3 - Criteri generali

La gestione dei rifiuti è organizzata attraverso l'attivazione di un sistema integrato di smaltimento e di recupero, articolato su base territoriale.

Essa è finalizzata a:

- limitare la produzione di rifiuti, anche attraverso la promozione di un diverso atteggiamento critico del consumatore nei confronti dei prodotti 'usa e getta';
- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- separare le frazioni pericolose ed inquinanti minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento successivi;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 4 - Riferimenti normativi

Nel presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 198 del D.L.gvo n° 152 del 03/04/2006, si fa riferimento alle seguenti norme:

- Ordinanza Sindacale n. 73 del 30/12/2015: "Modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata
- Legge n° 689 del 24/11/1981 e ssmm.ii.: Modifiche al sistema penale.
- Deliberazione 27/07/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 915/82 . e ssmm.ii.
- D.M. 03.12.1985 e ssmm.ii : Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee.
- Legge n. 241/1990 e ssmm.ii: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Decreto Ministero dell'Ambiente 29/05/1991 e ssmm.ii: Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi.
- DPR n. 184/2006 e ssmm.ii.: Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
- L. n. 90/1993 e ssmm.ii Norme in attuazione della L. n. 269 del 24.11.1981 concernente modifiche al sistema penale.

Dlgvo n. 507 del 15.11.1993 e ss.mm.ii Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

• Legge n° 70 del 25/01/1994 e ss.mm.ii: Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.

• D.lgs n. 195/2005: Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

• DPR n. 254/2003 e ss.mm.ii.: Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L n. 179/2002.

• L.R. n. 26/2003 e ss.mm.ii.: Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.

• Programma Regionale di Gestione dei rifiuti, approvato con DGR n. 199 del 20/06/2014

• Piano rifiuti della Provincia di Milano (oggi Città Metropolitana)

Art. 5 - Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani ed in rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi ed in rifiuti non pericolosi, ai sensi del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii;

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'Allegato I del D.Lgvo 152/2006, sostituito dall'art. 11 del D.lgs 205/2010 e ss.mm.ii;.

Sono rifiuti pericolosi anche quelli provenienti da esumazioni ed estumulazioni, come definiti all'art. 2 lettera e) del D.P.R. 254/2003 e ss.mm.ii e soggetti alle modalità di smaltimento di cui all'art. 12 del citato Decreto.

Art. 6 - Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Sino all'emanazione dei criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 195 comma 2, lettera e) del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali, istituti di cura ed affini, sia pubblici che privati, di cui all'elenco contenuto nell'art.

1.1.1 della deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 con le limitazioni, relativamente agli imballaggi, previste dall'art. 226 del D.lgs n. 152/2006 e come riportato nell'Allegato contenente l'elenco delle "Sostanze assimilate ai rifiuti urbani", parte integrante del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti.

Pertanto sono classificati come rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività economiche indicati nel suddetto allegato delle "Sostanze assimilate ai rifiuti urbani", che superano i quantitativi medi annui indicati nella tabella Kd del Piano Tariffario annualmente approvato dal consiglio Comunale, unitamente al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo le categorie riportate nella tabella 4a del DPR n. 158 del 27.04.1999.

Ai sensi degli artt. 184, comma 2, lettera c) e 198, comma 2, lettera g) del D.Lgvo 152/2006, sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

I rifiuti speciali assimilati agli urbani vengono sottoposti allo stesso regime di raccolta, trasporto e smaltimento degli urbani stessi.

Art. 7 - Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani

Sono assimilabili agli urbani le frazioni dei rifiuti sanitari individuati all'art. 2 lettera g) del D.P.R. n. 254 del 15.07.2003.

Sono inoltre assimilabili agli urbani i rifiuti provenienti da attività cimiteriale, definiti all'art. 2 comma f) del D.P.R. 254/2003, e gestiti secondo le modalità di cui all'art. 13 del D.P.R. 254/2003.

Art. 8 - Casi di esclusione

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed, in particolare, i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) i materiali esplosivi in disuso.

Art. 9 - Attività di competenza del Comune

Competono al Comune le attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti. Tale gestione potrà essere effettuata in cooperazione con gli altri enti locali ricadenti nello stesso ambito territoriale nelle forme e nei modi, individuati dalla Città Metropolitana ai sensi dell'art. 200 comma 5 del D.lgs n. 152/2006.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla normativa vigente, e successive modifiche, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Il Comune è tenuto a fornire alla Regione ed alla Città Metropolitana tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

Art. 10 - Attività di competenza dei soggetti produttori di rifiuti speciali

I produttori ed i detentori di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere, a proprie spese, ad un loro adeguato recupero o smaltimento in osservanza alle norme specifiche contenute nel Dlgs n. 152/2006 e delle relative norme tecniche applicative, nonché alle disposizioni regionali ed ai provvedimenti autorizzativi.

Art. 11 - Divieti ed obblighi

1. Competono ai produttori dei rifiuti urbani le attività di conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

2. È obbligo del produttore di rifiuti urbani attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dell'Amministrazione Comunale.

3. È vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, canali e fossi.

In caso di violazione dei divieti di cui al precedente comma, si dispongono con ordinanza le operazioni necessarie per la rimozione dei rifiuti ed il loro avvio al recupero ed allo smaltimento, fissando il termine entro il quale i responsabili sono tenuti a provvedere. Decorso il termine assegnato, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione delle operazioni all'uopo necessarie in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate dallo stesso Comune o dal soggetto diverso che ha eseguito il servizio.

L'ordinanza è notificata ai soggetti responsabili, nonché al proprietario dell'area o al titolare dei diritti reali o di godimento sull'area.

4. È vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori eventualmente dislocati nel territorio comunale, ovvero presso la piattaforma comunale per la raccolta differenziata, salvo che da parte del personale autorizzato.

5. È vietato l'uso improprio dei contenitori dei rifiuti, conferendo materiali non conformi alla destinazione degli stessi.

6. È vietato incendiare i rifiuti sia in area pubblica che privata.

7. È vietato altresì il conferimento nei contenitori di ceneri non completamente spente o tali da danneggiare il contenitore e di rifiuti acuminati o taglienti o comunque con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

Il vetro deve essere conferito esclusivamente negli appositi contenitori all'uopo destinati.

8. È vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di Ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.

9. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti al servizio.

Art. 12 - Ordinanze del Sindaco contingibili ed urgenti

Qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgvo 152/2006 può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

L'ordinanza indica le norme a cui si intende derogare.

L'ordinanza è comunicata, entro tre giorni dall'emissione, al Ministero dell'Ambiente ed al Ministero della Sanità, nonché al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente della Città Metropolitana.

L'ordinanza ha efficacia per il periodo indicato nel provvedimento, che non può essere superiore a sei mesi. Essa non può essere reiterata per più di due volte.

Le Ordinanze di cui al presente titolo sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per tutta la durata della loro efficacia ed in altri luoghi pubblici. Inoltre sono pubblicizzate nelle altre forme, individuate nella stessa ordinanza, idonee a garantire l'informazione agli utenti sul loro contenuto. Sono notificate ad eventuali soggetti direttamente interessati.

Art. 13 - Accesso alle informazioni

La libertà di accesso alle informazioni è assicurata dal Comune con le modalità e nei limiti previsti dal Decreto Legislativo n° 195 del 19/08/2005.

Le informazioni di cui al primo comma sono disponibili presso l'apposito Ufficio Ecologia.

Per quanto non previsto dal Decreto n. 195/2005, si applicano le disposizioni di cui alla legge n° 241 del 09/08/1990, di cui al D.P.R. n° 184/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ed al Regolamento Comunale sull'accesso agli atti e documenti amministrativi.

CAPITOLO II

NORME GENERALI RELATIVE AI RIFIUTI CONFERITI AL SERVIZIO PUBBLICO

Art. 14 - Area di espletamento del servizio pubblico

La zona di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, nella quale il servizio è gestito in regime di privativa, è costituita da tutto il territorio comunale con esclusione delle aree private.

Art. 15 - Periodicità della raccolta

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alle tecnologie adottate per ogni singola tipologia garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Il Comune darà la più ampia pubblicità agli atti di cui al comma precedente utilizzando i sistemi che riterrà più opportuni (bacheche, giornalino comunale, sito web, etc.).

Art. 16 - Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente da aziende iscritte all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti, di cui al D.Lgvo 152/2006 e ss.mm.ii.

Il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili deve essere effettuato con idonei automezzi, conformi alle norme tecniche in materia, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare l'assoluto rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e del decoro dell'ambiente urbano, di cui all'articolo "Principi generali" del presente Regolamento, nonché la sicurezza degli operatori.

Gli automezzi devono essere, ove possibile, del tipo "autocompattatori", per ridurre notevolmente il volume dei rifiuti, e di tecnologia compatibile con i contenitori utilizzati per il conferimento dei rifiuti.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni, che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (quali accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto fermata in seconda posizione ecc.).

Ai sensi del comma 5 dell'art. 193 del D.Lgvo 152/2006 le disposizioni sul trasporto dei rifiuti previste dal comma 1 dello stesso articolo 193 non si applicano al trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di litri effettuati dal produttore dei rifiutistessi.

Art. 17 - Smaltimento

Lo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico avviene, presso gli impianti di smaltimento in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dei provvedimenti attuativi, del piano regionale di gestione dei rifiuti, del piano della Provincia di Milano /Città Metropolitana) e delle prescrizioni specifiche contenute nei provvedimenti autorizzativi.

Art. 18 - Pesate dei rifiuti

I rifiuti solidi urbani e i rifiuti assimilati, prima di essere avviati al recupero e allo smaltimento devono essere pesati al momento dell'ingresso nell'area dell'impianto di smaltimento o trattamento tramite l'utilizzo di pesa regolarmente collaudata.

A seguito delle operazioni di pesatura devono essere effettuate le registrazioni di legge.

CAPITOLO III

NORME RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 19 - Frazioni oggetto di raccolta differenziata

Sono oggetto di raccolta differenziata, principalmente quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili e ogni altro materiale o sostanza suscettibile di riutilizzo.

Art. 20 - Finalità del servizio di raccolta differenziata

Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 21 - Caratteristiche generali dei contenitori delle diverse frazioni

I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata e devono preferibilmente riportare apposita etichettatura per l'identificazione della tipologia di rifiuto da introdurre e le eventuali caratteristiche di pericolo. Se il conferimento avviene mediante cassonetti, essi devono essere conformi alle seguenti prescrizioni e devono essere:

- A) essere costruiti in materiale resistente (polietilene ad alta densità), avere superficie liscia e di facile pulizia, con raccordi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto;
- B) dotati di dispositivi di apertura e d'areazione tali da assicurare un'efficace difesa antimurine e antinsetti consentendone altresì agevoli interventi di pulizia, lavaggio e disinfezione;
- C) essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti gli utenti con riguardo alle persone svantaggiate o fisicamente impediti;
- D) ubicati su aree preferibilmente coperte e dotate di platea impermeabile asservita da opportuni sistemi di lavaggio e distanti dalle abitazioni, in appositi spazi condominiali;
- E) dotati di sistema di caricamento automatico e, se mobili, di idoneo impianto frenante;
- F) muniti di segnalazione catarifrangente in caso di loro ubicazione, anche saltuaria, su sedi stradali adibite a normale traffico.

CAPITOLO IV

NORME RELATIVE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RACCOLTA

Art. 22 Tipologie di raccolta

I rifiuti urbani ed assimilati e quelli oggetto di raccolta differenziata possono essere conferiti al servizio pubblico, osservando le seguenti tipologie di raccolta:

- **Raccolta domiciliare**
- **Raccolta tramite contenitori stradali posizionati sul territorio comunale**
- **Raccolta presso la piattaforma comunale per la raccolta differenziata**

Art. 23 RACCOLTA DOMICILARE

Art. 23.1 Norme generali per il conferimento dei rifiuti con la modalità “raccolta domiciliare”

I rifiuti urbani indifferenziati, speciali assimilati agli urbani ed i rifiuti oggetto di raccolta differenziata devono essere conservati, a cura del produttore, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Il conferimento deve essere effettuato con l'utilizzo di sacchi o sacchetti e bidoncini e/o bidoni di maggiori dimensioni come da indicazioni della Amministrazione Comunale.

I contenitori devono essere ubicati all'interno delle aree abitative e/o in appositi spazi condominiali, su aree preferibilmente coperte e dotate di platea impermeabile, asservita da opportuni sistemi di lavaggio e distanti dalle abitazioni. Tali spazi e gli stessi contenitori devono essere puliti e sottoposti a periodici interventi di lavaggio e disinfezione, tali da garantire idonee condizioni igienico-sanitarie.

Nei giorni previsti per la raccolta i contenitori e i sacchi devono essere esposti in posizione ben visibile, sul marciapiede a ciglio strada, in prossimità dell'abitazione o attività commerciale/produttiva, dalle ore 19,30 del giorno precedente a quello di raccolta e ritirati nel più breve tempo possibile dopo l'avvenuto svuotamento e, comunque, entro il giorno di raccolta stesso. L'esposizione su suolo pubblico dei contenitori avviene sotto esclusiva responsabilità degli utenti, che devono evitare di creare ostacoli e/o pericoli per persone e cose.

Nei giorni previsti per la raccolta, i sacchi e i contenitori devono occupare spazi ubicati in prossimità della proprietà privata dell'utente stesso, in punti di facile accesso ai mezzi del concessionario, considerando l'ingombro dei contenitori e tenendo conto che lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti non deve comportare difficoltà di manovre.

Nel caso di impedimenti al movimento ed al lavoro del personale e dei mezzi del concessionario quali cancelli, catene, sbarre, i contenitori devono essere ubicati, a cura degli utenti, nel punto più vicino accessibile ai mezzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in conformità al vigente Codice della Strada e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

L'esposizione dei rifiuti deve avvenire entro le ore 6.00 del giorno previsto per la raccolta oppure a partire dalle ore 19,30 della sera precedente al giorno stabilito.

Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassarli separatamente

Il conferimento in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale deve essere effettuato avendo cura di richiudere sempre coperchi e/o sportelli dopo l'uso.

I materiali voluminosi e, comunque, imballi rigidi, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

I contenitori o i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta.

La collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dagli uffici comunali competenti: i materiali, in ogni caso, devono essere confezionati e impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti.

L'utenza è comunque responsabile dei propri rifiuti.

Eventuali variazioni per ragioni di servizio sono comunicate opportunamente agli utenti interessati.

Nel caso di mancato ritiro dei rifiuti per non conformità alle norme contenute nel presente regolamento, i contenitori devono essere rimossi dai luoghi di esposizione al termine del servizio, salvo diverse disposizioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ove si verificano dispersioni sul suolo di rifiuti, non imputabili a mancanza di attenzione da parte del personale addetto allo svuotamento, l'utente deve provvedere alla loro rimozione ed alla pulizia dell'area interessata da tale inconveniente.

E' fatto obbligo all'utente di utilizzare al meglio la capacità del contenitore al fine di ottimizzarne l'impiego.

E' vietato depositare rifiuti all'esterno degli appositi contenitori stradali.

Al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente ogni oggetto che possa essere fonte di pericolo (oggetti taglienti o acuminati).

I rifiuti cimiteriali costituiti da ceri, vasi in plastica e similari (con esclusione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione), devono essere conferiti dagli utenti negli appositi contenitori posizionati presso il cimitero; gli stessi saranno svuotati durante il normale servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

I locali di raccolta dei rifiuti, ove esistenti, devono corrispondere alle prescrizioni del vigente Regolamento locale di Igiene, mentre le canne di discesa dei medesimi devono essere chiuse e sigillate.

Art. 23.2 - Rifiuti non conferibili con la modalità "raccolta domiciliare"

E' vietato conferire assieme ai rifiuti urbani e assimilati e ai rifiuti oggetto di raccolta differenziata, con la modalità "raccolta domiciliare" i seguenti materiali:

- a) sostanze liquide;
- b) materiali accesi;
- c) materiali che possano arrecare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- d) rifiuti pericolosi;
- e) rifiuti speciali non assimilabili;
- f) rifiuti urbani ingombranti;
- g) imballaggi terziari di qualsiasi natura, come definiti dall'Art. 218, comma 1, lettera d) del Dlgo n. 152/2006

Gli imballaggi secondari, come definiti dall'Art. 218 comma 1, lettera c) del D.L.gvo n. 152/2006 possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata;

- h) materiali non compatibili con la destinazione specifica del contenitore;

Art. 23.3 – "Raccolta domiciliare" dei rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati

1. Frazione "resto" residuo secco indifferenziato

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è organizzato mediante sacchi o sacchetti a perdere in materiale semitrasparente/trasparente, inseriti nell'apposito contenitore da 40 litri (per utenze domestiche), oppure di idonea volumetria (per utenze non domestiche o grandi utenze) e dotato di microchip ad alta frequenza e barcode. Le modalità di esposizione dei contenitori sono indicate nel precedente art. 23.1.

2. Frazione "pannolini/pannoloni" servizio congiunto al servizio per la frazione "resto", residuo secco indifferenziato

Il servizio di pannolini/pannoloni e traverse da letto è organizzato mediante sacchi a perdere in materiale semitrasparente di colore viola da 60 litri, da esporre secondo le modalità indicate al precedente art. 23.1 nei giorni previsti per la raccolta.

Art. 23.4 – Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata

Sono oggetto di raccolta domiciliare le seguenti frazioni di rifiuto:

- a. Frazione “umido”, residuo organico alimentare;
- b. Frazione “carta e cartone”;
- c. Frazione “imballaggi in plastica”;
- d. Frazione “vetro”;
- e. Frazione “rottame ferroso”;
- f. Frazione “Sfalci verdi”
- g. Frazione “ingombranti”

a) Frazione “umido”, residuo organico alimentare

Il conferimento e il servizio devono essere diretti alla separazione della frazione umida dalla frazione secca.

Il rifiuto “umido” è la frazione organica di provenienza alimentare, che deve essere conferita dall’utente solo ed esclusivamente in contenitori autorizzati dall’Ufficio competente indicato dall’Amministrazione Comunale.

Il conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani deve essere effettuato tramite sacchi biodegradabili, introdotti negli appositi contenitori.

Gli utenti hanno facoltà di non utilizzare sacchi biodegradabili: in questo caso la frazione umida non può essere racchiusa in sacchi o contenitori di altro materiale. Il contenitore non deve contenere altre tipologie di rifiuto. Gli utenti sono tenuti a ritirare i contenitori una volta svuotati e, comunque, non oltre la giornata prevista per la raccolta.

b) Frazione “carta e cartone” e tetrapack

Il conferimento della frazione “carta e cartone” e tetrapack dei rifiuti urbani deve essere effettuato esponendo il materiale impilato e legato con dello spago, oppure tramite contenitori in cartone (scatole, borse, scatoloni ecc...), da esporre per il giorno di raccolta a bordo strada in corrispondenza con l’accesso a servizio degli stabili. Le utenze non domestiche e le grandi utenze possono utilizzare cassonetti autorizzati dall’Ufficio competente indicato dall’Amministrazione Comunale. Tutti i contenitori esposti devono essere ritirati una volta svuotati e, comunque, non oltre la giornata prevista per la raccolta.

c) Frazione “imballaggi in plastica”

Il conferimento della frazione “imballaggi in plastica” dei rifiuti urbani deve essere effettuato esponendo il materiale in sacchi a perdere, dotati di codice a barre, forniti e distribuiti dalla ditta aggiudicataria del servizio di igiene urbana, del colore stabilito in sede di gara. L’ esposizione deve essere effettuata per il giorno di raccolta a bordo strada in corrispondenza con l’accesso a servizio degli stabili.

d) Frazione “vetro”

Il rifiuto, costituito da “imballaggi in vetro”, deve essere conferito in contenitori, autorizzati dall’Ufficio competente indicato dall’Amministrazione Comunale. Il materiale deve essere introdotto nel contenitore in modo sciolto. I contenitori esposti devono essere ritirati una volta svuotati e, comunque, non oltre la giornata prevista per la raccolta.

e) Frazione “rottame ferroso”

Il rifiuto “imballaggi ferrosi”, costituiti da lattine in alluminio e scatolame in latta deve essere conferito in sacchi a perdere, forniti e distribuiti dalla ditta aggiudicataria del servizio di igiene urbana. L’ esposizione deve essere effettuata per il giorno di raccolta a bordo strada in corrispondenza con l’accesso a servizio degli stabili.

f) Frazione “sfalci verdi”

La frazione “sfalci verdi” è costituita dall’erba e dai rami decadenti dalla manutenzione degli spazi verdi delle abitazioni. Tali rifiuti sono conferiti dall’utente esclusivamente nei contenitori del colore e delle dimensioni stabiliti con la ditta aggiudicataria dei servizi di igiene urbana, che provvede alla loro fornitura e distribuzione. Il rifiuto deve essere conferito, solo ed esclusivamente, all’interno del contenitore in modo sciolto. Il ritiro avviene a seguito di prenotazione al numero verde, indicato dalla ditta aggiudicataria dei servizi di igiene urbana. Gli utenti sono tenuti a ritirare i contenitori una volta svuotati e, comunque, non oltre la giornata prevista per la raccolta.

g) Frazione “ingombranti”

I rifiuti ingombranti vengono ritirati a seguito di prenotazione da parte dell’utente presso il numero telefonico indicato dall’ufficio comunale competente. Il materiale da ritirare deve essere esposto a bordo strada in corrispondenza con l’accesso a servizio degli stabili, nel rispetto del giorno e dell’ora comunicati al momento della prenotazione .

Tutte le tipologie dei rifiuti qui indicati, ad eccezione della frazione “umido” possono essere conferiti anche presso la piattaforma comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, di cui al successivo l’art. 25.

Art. 24 RACCOLTA RIFIUTI TRAMITE CONTENITORI STRADALI POSIZIONATI SUL TERRITORIO COMUNALE

Le modalità di conferimento per le varie tipologie sono le seguenti:

- **Pile a stilo o bottone** - il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia nei contenitori stradali da 100-120 litri distribuiti sul territorio comunale.

Questa tipologia di rifiuto può essere conferito anche presso gli esercizi commerciali dotati degli appositi contenitori e presso la piattaforma ecologica.

Lo svuotamento è effettuato indicativamente con frequenza quindicinale.

- **Farmaci inutilizzati, scaduti o avariati** - il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia alle farmacie e ai distretti sanitari, dove è posizionato apposito contenitore con volumetria pari a circa 100-120 litri, oppure presso la piattaforma ecologica.

Lo svuotamento è effettuato indicativamente con frequenza quindicinale.

Art. 25 RACCOLTA RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 25.1. Tipologia dei materiali conferibili

Alla piattaforma comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti è possibile conferire le seguenti tipologie di rifiuto:

- b1) rifiuti ingombranti;
- b2) materiali ferrosi;
- b3) rifiuti inerti provenienti da piccole operazioni di manutenzione edilizia;
- b4) legno;
- b5) verde;
- b6) frigoriferi o frigo congelatori e simili;
- b7) apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- b8) polistirolo espanso ed altri materiali espansi;
- b9) carta e cartone;
- b10) plastica;

b11) vetro;
b12) alluminio rottame ferroso;
b13) abiti usati
b14) pneumatici;
b15) Olii e grassi vegetali e animali

d1) accumulatori al piombo esausti;
d2) pile;
d3) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
d4) prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti o avariati;
d5) oli minerali esausti;
d6) lampade a scarica e tubi catodici;
d7) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
d8) siringhe.

Art. 25.2 Modalità di conferimento dei rifiuti presso la piattaforma per la raccolta differenziata

Ai servizi effettuati presso la piattaforma per la raccolta differenziata possono accedere tutti i cittadini residenti nel Comune di Bareggio, comunque, tutti i possessori di denuncia TARI riferita allo stesso Comune, che costituiscono le utenze domestiche e tutte le attività produttive e commerciali site nel territorio comunale, secondo i contenuti dell'Art. 25 del presente Regolamento. Le attività produttive e commerciali qui sopra menzionate possono stipulare apposita Convenzione con il Comune per il conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani.

I rifiuti secchi "indifferenziati", di cui al precedente Art. 23.3, per i quali è istituito apposito servizio di raccolta a domicilio, non devono essere conferiti presso la piattaforma per la raccolta differenziata, denominata in seguito "piattaforma ecologica".

Tutti i materiali per i quali è istituito il servizio di raccolta "differenziata", ad eccezione della frazione organica di provenienza alimentare (umido), possono essere conferiti anche presso la piattaforma ecologica'.

Possono essere conferite presso la piattaforma ecologica esclusivamente le seguenti tipologie di materiali:

- **Rifiuti ingombranti:** il conferimento è effettuato dagli utenti che provvedono a consegnare questa tipologia di rifiuto alla piattaforma ecologica negli appositi contenitori.
Il quantitativo massimo consentito per ogni conferimento è pari a 3 mc.
E' attivo un servizio di raccolta a domicilio di questi rifiuti, su richiesta degli utenti.
- **Rifiuti in materiale ferroso:** il conferimento viene effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia alla piattaforma ecologica nell'apposito contenitore.
Il quantitativo massimo consentito per ogni conferimento è pari a 1 mc.
- **Rifiuti inerti provenienti da piccole operazioni di manutenzione edilizia:** il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia alla piattaforma ecologica nell'apposito contenitore.
Il quantitativo massimo consentito per ogni conferimento è pari a 0,5 mc.
- **Legno:** il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia alla piattaforma ecologica nell'apposito contenitore.
Il quantitativo massimo consentito per ogni conferimento è pari a 1 mc.

- **Verde:** il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia alla piattaforma ecologica nell'apposito contenitore.
Il quantitativo massimo consentito per ogni conferimento è pari a 0,5 mc.
- **Frigoriferi o frigocongelatori e simili:** il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia alla piattaforma ecologica nell'apposito contenitore.
Il quantitativo massimo consentito per ogni conferimento è pari a 1 frigorifero o simili.
- **Apparecchiature elettriche ed elettroniche:** il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia alla piattaforma ecologica nell'apposito contenitore.
Il quantitativo massimo consentito per ogni conferimento è pari a 1 mc.
- **Polistirolo espanso ed altri materiali espansi:** il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia alla piattaforma ecologica nell'apposito contenitore.
Il quantitativo massimo consentito per ogni conferimento è pari a 1mc.
- **Carta e cartone:** oltre alla raccolta a domicilio di carta e cartone i cittadini possono conferire separatamente la frazione in oggetto negli appositi contenitori;
Il quantitativo massimo consentito per ogni conferimento è pari a 1 mc.
- **Imballaggi in plastica:** oltre alla raccolta a domicilio, i cittadini possono conferire separatamente la frazione in oggetto negli appositi contenitori;
Il quantitativo massimo consentito per ogni conferimento è pari a 0,2 mc.
- **Materiali in vetro:** oltre alla raccolta a domicilio, i materiali possono essere conferiti separatamente negli appositi contenitori.
Il quantitativo massimo consentito per ogni conferimento è pari a 0,2 mc.
- **Materiali in alluminio e rottame ferroso:** oltre alla raccolta a domicilio, i materiali possono essere conferiti separatamente negli appositi contenitori.
Il quantitativo massimo consentito per ogni conferimento è pari a 1 mc.
- **Pneumatici:** il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia alla piattaforma ecologica nell'apposito contenitore.
Il quantitativo massimo consentito per ogni conferimento è pari a 4 pneumatici.
- **Olii e grassi vegetali e animali:** il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia alla piattaforma ecologica nell'apposito contenitore.
Il quantitativo massimo consentito per ogni conferimento è pari a 5 lt.
- **Batterie al piombo esauste:** il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia alla piattaforma ecologica nell'apposito contenitore a tenuta stagna.
Il quantitativo massimo consentito per ogni conferimento è pari a 1 batteria.
Questo tipo di rifiuto può anche essere consegnate ai rivenditori autorizzati.
- **Pile a stilo o bottone:** il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia nell'apposito contenitore presso la piattaforma ecologica oppure presso i contenitori distribuiti sul territorio comunale.

Il quantitativo massimo consentito per ogni conferimento è pari a 1 Kg.

- a) **Chimici domestici etichettati "T" e/o "F":** ai sensi del D.M. 03.12.1985 "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee", rientrano in questa categoria tutti i prodotti ad uso domestico quali colle, solventi, alcool, disotturatori, smacchiatori, bombolette spray, trielina, detergenti basici o acidi, anticongelanti ed insetticidi. Tutte queste sostanze presentano sulla confezione un'etichetta di colore arancione con un simbolo specifico di pericolosità: teschio (tossico), fiamma (infiammabile), croce (irritante).

I cittadini possono conferire questa tipologia di rifiuti presso l'apposito contenitore;

Il quantitativo massimo consentito per ogni conferimento è pari a 10 lt.

- **Farmaci inutilizzati, scaduti o avariati:** il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia nell'apposito contenitore oppure presso le farmacie e gli ambulatori comunali.

Il quantitativo massimo consentito per ogni conferimento è pari a 1 Kg.

- **Oli minerali esausti:** il conferimento viene effettuato, dai cittadini consegnando direttamente questa tipologia alla piattaforma ecologica presso la quale è posizionata una apposito contenitore.

Il quantitativo massimo consentito per ogni conferimento è pari a 5 lt.

Lampade a scarica e tubi catodici: il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia alla piattaforma ecologica presso la quale è posizionato un apposito contenitore.

Il quantitativo massimo consentito per ogni conferimento è pari a 0,1 mc.

Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti: il conferimento è effettuato dai cittadini, consegnando direttamente questa tipologia alla piattaforma ecologica presso la quale è posizionato un apposito contenitore.

Il quantitativo massimo consentito per ogni conferimento è pari a n. 3 cartucce.

Siringhe: il conferimento è effettuato dai cittadini che provvedono a consegnare questa tipologia alla piattaforma ecologica presso la quale è posizionato un apposito contenitore.

Il quantitativo massimo consentito per ogni conferimento è pari a 1 Kg.

Il materiale in entrata alla piattaforma deve corrispondere esclusivamente a quello previsto dall'Autorizzazione Dirigenziale rilasciata da Città Metropolitana di Milano, coerentemente con il precedente art. 25.1.

Il concessionario del servizio conferisce il materiale raccolto ad impianti di trattamento finale autorizzati e riferisce annualmente in merito allo smaltimento e/o recupero dei materiali ricevuti e ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale lo richieda.

Art. 25.3 – Modalità di accesso alla piattaforma per autovetture

L'accesso alla piattaforma è possibile attraverso l'utilizzo di apposito badge o CRS - Carta Regionale dei Servizi – CNS - Carta Nazionale dei Servizi che:

- attiva l'apertura di un dispositivo elettrico (sbarra) che consente l'ingresso all'impianto;
- registra su apposito software, il nominativo indicato nel badge/CRS;

Tutti gli utenti utilizzatori della piattaforma sono tenuti ad esibire al personale di controllo un documento di identità.

Il materiale in entrata alla piattaforma deve essere separato per tipologia e depositato negli appositi contenitori. La tipologia del materiale da conferire deve corrispondere esclusivamente a quello previsto dall'Autorizzazione Dirigenziale rilasciata da Città Metropolitana di Milano, coerentemente con il precedente art. 25.1

I quantitativi massimi conferibili devono rispettare le indicazioni riportate all'art. 25.2.

Art. 25.4 – Modalità di accesso per furgoni e autocarri di portata inferiore a 35 quintali

1. Disposizioni per le utenze domestiche

Possono accedere alla piattaforma attraverso l'utilizzo di apposito badge o CRS – Carta Regionale dei Servizi – CNS – Carta Nazionale dei Servizi, distinguendo due diversi casi:

a. Il conducente dell'automezzo è il possessore dei rifiuti da conferire

L'ingresso è consentito con l'utilizzo del badge/CRS e l'esibizione di un documento d'identità al personale di controllo;

b. Il conducente non è il possessore dei rifiuti da conferire

L'ingresso è consentito nei seguenti casi:

- alla presenza del possessore dei rifiuti
- con delega del possessore dei rifiuti (su modulo predisposto dall'ufficio comunale competente)

In tutti i casi valgono le disposizioni del precedente art. 25.3.

Le disposizioni di cui ai punti **a.** e **b.** del presente articolo sono applicate per un periodo sperimentale di 6 mesi, a partire dalla data di pubblicazione del presente Regolamento.

2. Disposizioni per le utenze non domestiche

L'accesso alla piattaforma è possibile attraverso l'utilizzo di apposito badge rilasciato dal Comune di Bareggio, previa richiesta scritta, su modulo predisposto dagli uffici comunali competenti.

a. Possono essere depositati in piattaforma ecologica tutti i rifiuti urbani non pericolosi, per le tipologie previste dall'Autorizzazione Dirigenziale rilasciata da Città Metropolitana di Milano, conferiti in modo occasionale e saltuario;

b. il quantitativo di questi rifiuti non deve eccedere la misura di 30 Kg/giorno o 30 litri/giorno, per un totale non superiore a 100 Kg/anno o 100 litri/anno e per un massimo di 4 conferimenti/anno (D.lgvo 152/2006 art. 195 c.5);

Le utenze non domestiche possono conferire in piattaforma i rifiuti assimilati agli urbani, come da Allegato contenente l'elenco delle "Sostanze assimilate ai rifiuti urbani", parte integrante del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, secondo i contenuti dell'art. 6 al presente regolamento, solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune.

Art. 25.5 – Orario di accesso alla piattaforma

La piattaforma ecologica è aperta al pubblico nei giorni di Martedì – Giovedì e Sabato (salvo festivi), dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 18,00.

Al fine di non incorrere in situazioni di eccessivo traffico veicolare all'interno della piattaforma stessa e per ottimizzare la capacità di ricezione dei cassoni contenitori, per le sole utenze non domestiche l'accesso all'impianto non è consentito nella giornata di sabato.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di modificare temporaneamente gli orari di apertura mediante Ordinanza Sindacale.

25.6 Altre norme per l'utilizzo della piattaforma ecologica

E' vietato asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali; è vietato inoltre abbandonare materiali fuori dalla piattaforma ecologica o fuori dai contenitori dedicati nei pressi dell'ingresso alla piattaforma stessa..
E' obbligatorio rispettare le disposizioni riportate sugli appositi cartelli affissi all'ingresso e all'interno dell'impianto e attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal personale di controllo.

Art. 26 - Rapporti con i consorzi

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata di rifiuti, il Comune può stipulare convenzioni con il CONAI ed i Consorzi di filiera di cui, rispettivamente, all' Art. 224 del Dlgo n. 152/2006.

Il Comune ha facoltà di delegare la stipula delle predette convenzioni ai concessionari di servizi di igiene urbana.

Art. 27 - Informazione e sensibilizzazione della cittadinanza

L'Amministrazione Comunale organizza, periodicamente, campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte all'utenza, al fine di fornire, con continuità, corrette indicazioni sulla gestione della raccolta rifiuti, con particolare attenzione alla raccolta differenziata.

Le azioni relative alla comunicazione ai cittadini sono rese più frequenti ogni volta che si renda necessaria una maggiore e più capillare informazione, utilizzando tutte le modalità che siano ritenute più opportune ed efficaci (assemblee pubbliche, seminari, incontri didattici nelle scuole, pieghevoli informativi, manifesti stradali ecc..).

Le iniziative sull'informazione e sensibilizzazione ambientale sono svolte, di norma e preferibilmente, in collaborazione con gli operatori che svolgono i servizi di igiene urbana sul territorio comunale, nella misura prevista dai relativi contratti sottoscritti con l'Amministrazione Comunale.

Tutte le iniziative suddette sono svolte in concorso con le iniziative regionali di informazione, formazione ed educazione.

Art. 28 - Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata ed applicabilità del presente regolamento

L'Amministrazione Comunale, con apposito atto, potrà istituire nuovi servizi di raccolta differenziata o modificare i servizi attualmente in essere, in modo da adeguarli a tipologie di rifiuto attualmente non elencate nel presente regolamento.

Tale deliberazione dovrà essere seguita da apposita ordinanza atta a specificare le modalità di conferimento dei materiali e gli obblighi dei cittadini utenti.

Per quei servizi che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, non sono svolti secondo quanto descritto nello stesso, l'applicabilità degli articoli relativi è subordinata a loro attivazione.

CAPITOLO V

NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 29 - Obblighi dei produttori e dei detentori

I produttori ed i detentori di rifiuti speciali e di rifiuti urbani pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere ad un loro adeguato recupero o smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgvo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e delle relative norme tecniche applicative, nonché delle disposizioni regionali e dei provvedimenti autorizzativi.

Art. 30 - Divieto di miscelazione

E' fatto divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi ovvero categorie diverse di rifiuti pericolosi.

Chiunque viola il divieto di cui al primo comma, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 187 del D.Lgvo n. 152/2006 e ss.mm.ii è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e soddisfacendo le condizioni di cui all'articolo 178 del D.Lgvo n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 31 - Detenzione di rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione

Fermo restando l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute negli eventuali provvedimenti autorizzativi e delle altre disposizioni del D.Lgvo n. 152/2006 e ss.mm.ii relative allo stoccaggio ed al deposito temporaneo, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali, i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto.

Art. 32 - Smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi

Lo smaltimento dei rifiuti speciali compete al produttore degli stessi.

Il Comune può istituire servizi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

A tal fine, dovrà essere stipulata apposita convenzione con il produttore dei rifiuti speciali.

Il conseguente onere è a carico del richiedente del servizio.

Art. 33 - Rifiuti da esumazione ed estumulazione

Sono costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione, come definiti all'art. 2 lettera e) del D.P.R. 254/2003 e soggetti alle modalità di smaltimento di cui all'art. 12 del citato Decreto:

- 1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo, ecc.);

I rifiuti da esumazione e da estumulazione devono:

- essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani;
- essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata, individuata dal Comune all'interno del Cimitero comunale; qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgvo n. 152/2006 e ss.mm.ii., entro 45 giorni dallo svolgimento delle operazioni suddette.

La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 5 del D. M. n° 254/2003.

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti 1 e 3, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Sono invece rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, definiti all'art. 2 comma f) del D.P.R. 254/2003, e gestiti secondo le modalità di cui all'art. 13 del D.P.R. 254/2003:

1. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
2. altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od estumulazione.

I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti; per altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti.

CAPITOLO VI

NORME RELATIVE ALLO SPAZZAMENTO STRADALE E AI SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA

Art. 34 - Modalità di espletamento del servizio

I servizi inerenti allo spazzamento stradale, alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, sono svolti dal Comune direttamente o in una delle forme previste dalle disposizioni legislative vigenti.

In particolare per rifiuti urbani esterni si intendono:

- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

I servizi devono essere effettuati entro il perimetro definito dall'Amministrazione Comunale, ed insistono sulle seguenti superfici:

- strade, vie e piazze ed aree pubbliche o ad uso pubblico classificate tra quelle comunali;
- le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- tratti urbani di strade statali e provinciali;
- viali e vialetti in aree adibite a verde pubblico;
- rive dei corsi d'acqua superficiali.

I rifiuti raccolti verranno conferiti presso la piattaforma ecologica, secondo la particolare tipologia, negli appositi contenitori.

Art. 35 - Spazzamento strade

Il servizio di spazzamento stradale consiste nella pulizia completa, da muro a muro (o da recinzione a recinzione) delle strade e delle aree ad uso pubblico, come definite all'articolo precedente.

In particolare, il servizio comprende lo spazzamento delle strade, marciapiedi (fatto salvo quanto disposto nei commi che seguono), luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico di proprietà pubblica, o di uso pubblico inclusa entro il perimetro di cui all'articolo precedente.

Con appositi atti comunali vengono stabilite le modalità e le frequenze dei servizi di spazzamento, tenuto conto delle necessità dell'utenza e delle tecnologie adottabili per ogni singola utenza.

Il Comune si riserva di istituire divieti di soste temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire il corretto svolgimento del servizio nelle vie, piazze e parcheggi.

Il servizio di spazzamento e pulizia sulle aree adibite a pubblico mercato viene comunque effettuato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità stabiliti dagli Uffici Comunali preposti.

Lo spazzamento è effettuato:

- meccanicamente, mediante l'utilizzo di autospazzatrice stradale;
- manualmente con frequenza giornaliera/settimanale/bisettimanale a seconda delle esigenze dell'utenza, per la pulizia delle sedi stradali e dei marciapiedi non raggiungibili dall'autospazzatrice.

I rifiuti raccolti verranno conferiti presso la piattaforma ecologica, ove l'accumulo avverrà, in generale, in appositi contenitori separati da quelli destinati alla raccolta degli altri rifiuti e non accessibili da parte dei cittadini.

35.1. Altri servizi rientranti nella pulizia delle strade

• **contenitori e cestini porta rifiuti:** i cestini getta-carta devono essere collocati all'interno del perimetro di svolgimento del servizio in numero sufficiente ad assicurare lo scopo cui sono destinati. Lo svuotamento dei cestini è effettuato di norma contestualmente allo spazzamento

stradale salvo diversa disposizione stabilita dall'Ufficio competente. E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in particolare di rifiuti che siano oggetto di raccolte differenziate o rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata;

- **estirpazione delle erbe:** periodicamente dovrà essere estirpata la vegetazione che cresce spontaneamente nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze del Comune. I cumuli di vegetali formati in seguito alle operazioni di cui sopra, saranno smaltiti secondo le disposizioni vigenti;
- **griglie e caditoie stradali:** dovranno essere mantenute sgombre al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche;
- **pulizia delle fontane e fontanelle:** dovranno essere puliti e disinfettati i bacini e le vasche delle pubbliche fontane e fontanelle affinché non venga ostacolato il normale deflusso dell'acqua con la dispersione della stessa sulla pubblica via, nel rispetto della vigente normativa sanitaria;
- **le aree di vendita,** pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti provenienti dalla propria attività in sacchi differenziandone il contenuto. Per la frazione organica possono essere usati contenitori costituiti da cassette in legno o cartone, mentre non devono essere usati sacchi in plastica. Tutti i rifiuti saranno asportati al termine dello svolgimento del mercato o della manifestazione. Seppur non espressamente citati nel presente Regolamento, rientrano nei servizi di pulizia delle strade, tutti quelli che compongono il progetto tecnico, approvato in sede di gara, della ditta aggiudicataria dei servizi di spazzamento meccanizzato e manuale delle strade comunali.

Art. 36 - Servizi accessori

Il Comune può attivare, in una delle forme previste dalle disposizioni legislative vigenti, i servizi accessori necessari a garantire l'igiene ed il decoro dell'ambiente urbano, come ad esempio:

- spurgo dei pozzi neri;
- espurgo dei pozzetti stradali;
- disinfezione e derattizzazione degli edifici pubblici e delle aree verdi pubbliche;

CAPITOLO VII DIVIETI E CAUTELE

Art. 37 - Vegetazione sporgente sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico

La vegetazione sporgente dai muri di sostegno e comunque dalle proprietà confinanti con le aree pubbliche o private ad uso pubblico dovrà essere rimossa, a cura e spese del proprietario del terreno e/o del titolare di diritto reale o personale di godimento sullo stesso.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di ogni area e di ogni edificio fronteggiante il marciapiede hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia dello stesso, al taglio ed all'estirpazione delle erbe, per l'intero tratto equivalente al fronte della proprietà.

Art. 38 - Pulizia di aree a seguito di manifestazioni pubbliche

In occasione di manifestazioni, di qualsiasi natura, fiere, feste, sagre o iniziative analoghe su aree pubbliche o private ad uso pubblico, l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare con l'Amministrazione Comunale le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta e spazzamento.

Con il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione o all'occupazione del suolo pubblico sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto del previsto afflusso di persone.

La raccolta ed il conferimento dei rifiuti devono essere svolti, comunque, senza creare intralcio al normale servizio pubblico.

Art. 39 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità.

In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con ordinanza alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Art. 40 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, etc.

Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura, l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 41 - Carico e scarico di merci viaggianti

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 42 - Disposizioni per i proprietari di animali domestici

Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche specificatamente individuate per lo sgambamento dei cani e a mantenerle in uno stato ottimale di conservazione, agibilità e pulizia. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi sporchino il suolo pubblico e/o le aree private aperte al pubblico, compresi i giardini e i parchi, nonché gli spazi destinati alla conduzione degli animali domestici.

I proprietari sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi e a riporle negli appositi

contenitori dedicati e/o in altri contenitori di rifiuti indifferenziati. (rimando a regolamento di polizia urbana)

Art. 43 - Disposizioni in materia di interventi edilizi

I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

Inoltre i proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo inaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.) e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

CAPITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 44 - Vigilanza

La vigilanza sulla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati e sulle attività di igiene urbana espletate nell'ambito dell'intero territorio comunale, costituisce attività di pubblico interesse ed è affidata al competente Ufficio comunale.

L'Ufficio comunale preposto al servizio propone al Sindaco tutte le iniziative utili per il costante coordinamento dello stesso.

L'attività, in ogni caso, deve essere volta all'organizzazione ed al coordinamento degli interventi preventivi, ispettivi, di controllo, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sulle attrezzature e sui mezzi in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

La Polizia Locale e le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) sono incaricate, per quanto di loro competenza e anche su segnalazione dell'Ufficio comunale competente di cui sopra, di far rispettare il presente Regolamento e di comminare le sanzioni previste dallo stesso a carico dei trasgressori.

Art. 45 – Abbandono di rifiuti

Il Sindaco, ai fini della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione di rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 191 del Dlgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., può avvalersi dei competenti Servizi della ATS e dell'ARPA.

Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e il responsabile del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi della normativa vigente.

Art. 46 – Sanzioni

Compete al Comune l'irrogazione delle sanzioni nelle forme e nei modi stabiliti dalla L.R. 5.12.93 n. 90: "Norme di attuazione della L. 24/11/81, n. 689 concernente modifiche al sistema penale" modificata ed integrata dalla L.R. n. 90 del 05.12.1983 e dalla L.R. n. 27 del 04.06.84.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della legge 24.11.81 n. 689 recante norme sulla depenalizzazione.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi di eccezionale ed urgente necessità di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. si applicano le pene e le ammende di cui al Titolo VI – Capo I dello stesso decreto.
Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento RSU sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative nella misura determinata dalla Giunta comunale (tabella allegata al presente regolamento).

Art. 47 –Tariffa

Si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio Comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà istituire il sistema di "Tariffazione puntuale" – TARIP -ovvero la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al pubblico servizio. Il metodo da adottare per effettuare tale misurazione sarà opportunamente scelto tra quelli che meglio si adattano alle caratteristiche della realtà territoriale di Bareggio.

Art. 48 - Riferimento ad altri regolamenti

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme dei Regolamenti comunali d'igiene e di Polizia Locale.

E' abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente Regolamento.

Art. 49 - Riferimento alla legge

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, e dalle norme igienico-sanitarie, emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione Lombardia.



Comune di Bareggio

Importo delle sanzioni per le violazioni al *Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, di raccolta differenziata e di nettezza urbana*

Tabella A

Sanzioni da applicare secondo la disposizione del doppio del minimo o un terzo del massimo (art. 16, comma 2, L.689/1981 modificato dalla Legge 125/2008)

Violazione	Sanzione	
	Minimo	Massimo
Conferire rifiuti in maniera non differenziata	€ 75,00	€ 450,00
Esporre i rifiuti e/o i contenitori nei giorni in cui non ha luogo la rispettiva raccolta, oppure dopo il passaggio del servizio e comunque in modo diverso da quanto stabilito dalle modalità esecutive previste	€ 25,00	€ 150,00
Conferire nei contenitori destinati alla raccolta differenziata tipologie di rifiuti diverse da quelle indicate dal gestore del servizio di raccolta	€ 75,00	€ 450,00
Abbandonare il rifiuto al di fuori degli appositi contenitori presenti nella Piattaforma per la raccolta differenziata	€ 75,00	€ 450,00
Non esporre i sacchi e i contenitori in prossimità dell'abitazione o dall'esercizio da cui provengono i rifiuti	€ 50,00	€ 300,00
Esporre il contenitore con il coperchio aperto	€ 50,00	€ 150,00
Deposito di rifiuti all'interno di stabili ed aree private che sia causa di esalazioni o molestie alle persone (violazione art. 35, comma 5 del vigente Regolamento di Polizia Urbana)	€ 250,00	Sanzione amministrativa in misura ridotta, come da Delibera G.C. n. 112 del 20/10/2016

Tabella B

Sanzioni da applicare con pagamento in misura ridotta (P.M.R.) pari ad € 250,00, in deroga alla disposizione del doppio del minimo o un terzo del massimo se previsto dalla sanzione edittale ('art.. 16, comma 2, della legge 24/11/1981 n. 689, così come modificato dalla legge 125/2008) – sanzioni penali previste dall'art. 255 del D-Lgs. 152/2006

Violazione	Sanzione	
	Minimo	Massimo
Depositare/abbandonare, scaricare e depositare i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza sul suolo pubblico ed aree private soggette ad uso pubblico - Reato contravvenzionale*	€ 1.000,00*	€ 10.000,00*
Conferire nei contenitori e nei sacchi per la raccolta differenziata i rifiuti speciali non assimilabili nonché i rifiuti pericolosi - P.M.R.	€ 100,00	€ 500,00
Conferire i rifiuti domestici/ingombranti nei cestini porta rifiuti posti su vie, piazze, parchi , aree pubbliche - P.M.R.	€ 100,00	€ 500,00
Il conferimento dei rifiuti, sia al servizio di raccolta porta a porta che alla Piattaforma per la raccolta differenziata, da parte di utenti non autorizzati - P.M.R.	€ 100,00	€ 500,00
Abbandonare rifiuti all'esterno della Piattaforma per la raccolta differenziata - Reato contravvenzionale*	€ 1.000,00*	€ 10.0000,00*
Danneggiare le attrezzature (oltre al rimborso dei danni provocati alle strutture) - P.M.R.	€ 100,00	€ 500,00
Introdursi nella Piattaforma per la raccolta differenziata comunale abusivamente o nell'orario di chiusura - P.M.R.	€ 100,00	€ 500,00
Immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee da parte di utenti privati - Reato contravvenzionale*	€ 1.000,00*	€ 10.000,00*
Deposito di rifiuti all'interno di stabili ed aree private che sia causa di esalazioni o molestie alle persone (violazione art. 35, comma 5 del vigente Regolamento di Polizia Urbana)	€ 250,00	Sanzione amministrativa in misura ridotta, come da Delibera G.C. n. 112 del 20/10/2016

* Fattispecie prevista dall'art. 255 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dalla Legge 9 ottobre 2023 n. 137 –
le sanzioni indicate sono aumentate fino al doppio in caso di abbandono di rifiuti pericolosi